



Automobile Club d'Italia



Città metropolitana
di Roma Capitale

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER L'ATTUAZIONE DI UN
PROGETTO SPERIMENTALE SULLA FISCALITA' DELL'AUTO,**

**IN COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L. 241/90**

Tra

l'Automobile Club d'Italia , di seguito ACI con sede in Roma Via Marsala, 8, codice fiscale n. 00493410583 – Partita Iva 00907501001 Ente Pubblico non Economico ai sensi della Legge n.70 del 20 Marzo 1975 nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante Ing. Angelo Sticchi Damiani.

e

la Città Metropolitana di Roma Capitale , con sede in Roma, Via IV Novembre, 119/A codice fiscale n. 800343908585, in persona del Legale Rappresentante Vice Sindaco Metropolitano Mauro Alessandri ,domiciliato presso la sede dell'Amministrazione

Premesso che:

1. L'articolo 56 comma 2 del D. Lgs. 446/97, disciplina l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (IPT); essa è applicata sulla base di apposita tariffa, determinata con Decreto del Ministero delle Finanze (D.M. 435/98) la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo del 30%.

Le Province, con apposito Regolamento, ne disciplinano le modalità di gestione



nonché i rapporti con il concessionario del PRA (ACI) per quanto attiene tempi e modalità relativi ai riversamenti, ai recuperi, e ad altri aspetti.

2. L'articolo 60 Decreto Legislativo 446/1997 ha previsto che con effetto 1° gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 venga attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione; Al fine di dare attuazione ai principi riguardanti il federalismo fiscale ed alla conseguente autonomia di entrata a favore degli enti locali, l'art. 17 del decreto Legislativo 68/2011 prevede che a partire dal 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (ex art. 60 D.lgs. 446/1997), costituisce **"tributo proprio derivato"** delle Province.
3. l'art. 15 della legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) reca la disciplina generale degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni;
4. ai sensi della legge 4 gennaio 1994, n. 11, il regime di cui alla citata legge 264/1991 si applica anche all'Automobile Club d'Italia (ACI) e agli uffici in regime di convenzione o concessione con lo stesso;
5. AcI gestisce ai sensi dell'art. 56 co.4 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni
6. la Città Metropolitana di Roma Capitale considerata l'attività di continua e proficua collaborazione con l'ACI-PRA in ordine alla gestione del tributo I.P.T. e considerato che la stessa detiene basi-informative indispensabili al fine di addivenire ad una conoscenza effettiva delle basi imponibili dei tributi propri provinciali RCAUTO ed IPT. Che tale conoscenza determinerebbe:



- la possibilità di configurare e predisporre idonee misure di contrasto a fenomeni evasivi ed elusivi.
 - Un interscambio e condivisione delle banche dati esistenti al fine di predisporre attività istituzionali tendenti alla sensibilizzazione e contrasto di pericolosi fenomeni sociali quali l'incremento di mancante coperture assicurative RCAUTO
7. è dovere della Città Metropolitana di Roma Capitale procedere ad una cooperazione rafforzata con altri enti al fine di poter mettere in atto ulteriori attività volte al recupero di tributi nell'ottica di contrastare l'evasione fiscale dei tributi propri di competenza provinciale.
 8. l'art. 1 co. 16, 44, 47 e 101 della L. 56/2014 ha previsto che la Città Metropolitana di Roma Capitale succeda a titolo universale alla Provincia di Roma in tutti i rapporti attivi e passivi comprese le entrate provinciali, all'atto della sua costituzione (01/01/2015).
 9. Il co. 44 lett. f) della L. 56/2014 prevede espressamente che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana Capitale rientra la promozione e il coordinamento dei sistemi informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
 10. Che l'ACI ha avviato un progetto di Integrazione delle basi dati finalizzato al contrasto all'evasione fiscale, sviluppato secondo le metodologie semantiche ontologiche, sperimentato con successo con la Regione Valle d'Aosta.
 11. Che è interesse della Città Metropolitana di Roma Capitale collaborare alla sperimentazione del progetto di Integrazione della basi dati avviando, in collaborazione con ACI, una campagna di contrasto all'evasione dell'IPT e dell'RC Auto.

Le Parti convengono quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Oggetto dell'Accordo è la cooperazione amministrativa realizzata attraverso una fattiva collaborazione tra ACI e la Città Metropolitana di Roma Capitale al fine di attuare un progetto sperimentale di integrazione di banche dati finalizzato alla conoscenza dei fenomeni legati alla fiscalità dell'auto e al contrasto all'evasione fiscale.
2. A tal fine ACI metterà a disposizione della Città Metropolitana di Roma Capitale, anche sulla base delle informazioni riscontrate nel Pubblico Registro Automobilistico, i dati



Automobile Club d'Italia



Città metropolitana
di Roma Capitale

ed i sistemi di analisi degli stessi finalizzati alla individuazione dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale concernenti l'Imposta sull'RC Auto e l'Imposta Provinciale di Trascrizione.

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e ha termine il 31 dicembre 2016.

ART. 3 – COMPITI DELLE PARTI

1. Con il presente Accordo, ed esclusivamente per le finalità di esso, ACI si impegna ad espletare le seguenti attività:

- a) messa a disposizione della Città Metropolitana di Roma Capitale dei dati, riscontrati anche sulla base delle risultanze del PRA, utili alla verifica e contrasto di fenomeni di evasione ed elusione fiscale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e dell'Imposta sull'RC Auto.
- b) supporto alla funzione di studio e statistica dei fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli;
- c) collaborare nell'individuazione di possibili ambiti di contrasto all'evasione fiscale e le relative modalità attuative;
- d) messa a disposizione dei servizi di postalizzazione massiva, ove richiesti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. Con il presente Accordo, ed esclusivamente per le finalità di esso, la Città Metropolitana di Roma Capitale:

- a) si impegna a mettere a disposizione di ACI le proprie banche dati ed acquisire da terzi, a termini di legge, i dati e le informazioni che si dovessero reputare necessari ai fini della predetta cooperazione;



Automobile Club d'Italia



Città metropolitana
di Roma Capitale

- b) si impegna a procedere alla finalizzazione del progetto mediante iniziative di comunicazione agli utenti della strada;
 - c) autorizza sin da ora ACI al trattamento dei dati propri o di terze parti forniti esclusivamente per l'esecuzione del presente accordo di cooperazione.
3. Le obbligazioni delle parti sono regolate dal presente accordo e, per quanto in esso non previsto, dalle norme del codice civile.

ART. 4 – USO DEL MARCHIO

1. L'uso del marchio ACI o del LOGO delle Città Metropolitane di Roma Capitale deve essere preventivamente autorizzato dal titolare. L'uso improprio del marchio ACI o del LOGO della Città Metropolitana di Roma Capitale costituisce causa di recesso.

ART. 5 - RIMBORSO COSTI

1. Per l'attuazione del presente Accordo di cooperazione ognuna delle parti firmatarie sostiene i propri costi ad eccezione dei costi per i servizi di postalizzazione di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. D, che sono integralmente a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale.

ART. 6 – RECESSO

1. Le parti si riservano il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo, qualora, per effetto di una riforma generale dei tributi, loro soppressione o trasformazione o comunque in tutti i casi in cui, per effetto di modificazioni sostanziali nell'attuale regime normativo e gestionale, le stesse ritengano l'accordo non più rispondente all'interesse pubblico.



ART 7 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO

1. In nessun caso, le parti potranno cedere in tutto o in parte il presente Accordo e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti.

ART 8 – REFERENTI PER L'ACCORDO

1. Per la Città Metropolitana di Roma Capitale il referente dell'accordo è il Dott. Francesco Fresilli
2. Per ACI il referente dell'accordo è il Dott. Salvatore Moretto

ART. 9 – Proprietà dei dati e del SW

1. Le parti restano proprietarie dei dati, dell'hardware dei software utilizzati per la esecuzione del presente accordo di cooperazione. L'utilizzo continuativo dei dati, dell'hardware o del software di proprietà dell'altra parte firmataria, anche per tutta la durata del presente accordo e per eventuali periodi di proroga non determina l'insorgenza di alcun diritto reale sul bene materiale o immateriale, né l'insorgenza di alcun diritto all'utilizzo del bene materiale od immateriale oltre gli scopi del presente accordo ed oltre la sua durata.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice della privacy) e successive modificazioni, la Città Metropolitana di Roma Capitale ed ACI si impegnano a trattare i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e delle finalità sperimentali in esso previste e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
2. Le parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, sono libere di



Automobile Club d'Italia



Città metropolitana
di Roma Capitale

divulgare congiuntamente o separatamente i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti con la sperimentazione di cui al presente accordo e di utilizzare gli stessi a scopo di sperimentazione scientifica.

ART. 11 – SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 12 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al Protocollo, salvo che sia diversamente previsto, devono avvenire tramite e-mail ed essere indirizzate:

- quanto alla Città Metropolitana di Roma Capitale a:

protocollo@pec.cittaMetropolitanaroma.gov.it e

politicheentrate@cittaMetropolitanaroma.gov.it

- quanto all'ACI: serviziogestionetasseautomobilistiche@pec.aci.it

Roma, 23 marzo 2016

per la Città Metropolitana di Roma Capitale

per l'Automobile Club Italia